


Prot. n° 89666
AD/M&S/sp
Torino, 15/12/2014

Egregio Signore
Avv. Antonio Caputo
Difensore Civico
Regione Piemonte
Via Dellala, 8
10121 Torino (TO)



e, p.c. Egregio Signore
Dott. Alberto Avetta
Presidente
Autorità d'Ambito 3 – Torinese
Via Lagrange, 35
10123 Torino (TO)

All'attenzione dei
Sindaci dei Comuni
Ricadenti nell'Ambito
Territoriale Ottimale 3
"Torinese"
LORO SEDI

Egregio Signore
Ing. Guido Pier Paolo Bortoni
Presidente
Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il
Sistema Idrico
Piazza Cavour, 5
20121 Milano (MI)

Oggetto: Risposta alla "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso "conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A., che opera per i Comuni ricadenti nel territorio dell'ATO n. 3, delle tariffe del servizio idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Dalla disamina svolta da codesta difesa civica emergono tre ordini di questioni che per facilità di risposta si riassumono come segue.



1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario;
2. Richiesta di conguaglio anche in relazione al rispetto del principio "*chi inquina paga*", del principio del "*recupero integrale dei costi*", del rispetto dell'esito referendario, del rispetto delle norme civilistiche e fiscali;
3. Rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni, presunto danno economico patito dagli Utenti a fronte di un minor consumo, mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali.

1. In che modo sia strutturato l'iter procedimentale che ha portato all'addebito del conguaglio tariffario

L'Autorità d'Ambito ATO 3 – Torinese e la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) stipulano nel 2004 la Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO3 Torinese, redatta sulla base delle disposizioni legislative al tempo vigenti e del relativo Disciplinare Tecnico.

La Convenzione stabilisce che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio prestato e che la stessa è determinata dall'Autorità d'Ambito nel rispetto dei limiti consentiti dal Metodo Tariffario Normalizzato di cui al Decreto Ministro LL.PP. del 1 agosto 1996 e viene applicata dal Gestore SMAT agli Utenti sulla base dei consumi riscontrati.

La tariffa d'ambito è stabilita quindi dall'ATO3 su base presuntiva e dipende direttamente da una rilevante serie di valori che debbono essere adeguatamente valutati e validati a consuntivo: fra tali valori rientrano i costi sostenuti ed i proventi effettivamente riscossi dall'applicazione dell'articolazione tariffaria sugli Utenti serviti.

Durante tutto il periodo di gestione, SMAT ha puntualmente rendicontato all'Autorità d'Ambito ogni singolo componente previsto dalla normativa contabile fra cui a consuntivo i ricavi ed i volumi, gli investimenti d'ambito ed i relativi ammortamenti, gli oneri finanziari, i mutui rimborsati agli Enti Locali per gli investimenti dagli stessi

sostenuti, il contributo alle Comunità Montane nella misura stabilita dalla Legge Regionale 13/97.

Sulla base delle consuntivazioni, ogni anno è stata rilevata la differenza tra la tariffa d'Ambito e quella applicata da SMAT che è risultata inferiore come si evidenzia dal seguente prospetto nel quale si riportano le tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito, quelle effettivamente applicate ed il differenziale in termini percentuali.

	2008	2009	2010	2011
Tariffa deliberata	1,1137	1,1702	1,2560	1,3386
Tariffa riscossa	1,0875	1,1395	1,2311	1,2865
Differenza	-2,4%	-2,6%	-2%	-3,9%

Tra l'Autorità d'Ambito e SMAT sono state quindi effettuate le necessarie verifiche e, a seguito di innumerevoli incontri di tipo tecnico contabile, è stata accertata e riconosciuta l'esistenza di un credito complessivo per SMAT di oltre 46 milioni di euro (di cui 18 relativi ad oneri fiscali).

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Sistemi Idrici con sua deliberazione 643/13 ha prescritto che tutte le pendenze antecedenti al 2012 fossero definite entro il 30/6/2014.

Si ricorda che SMAT è una società a totale partecipazione pubblica che gestisce un servizio pubblico e come tale è soggetta ad un triplice controllo: da un lato è soggetta alle norme civilistiche come Società per Azioni, dall'altro è sottomessa al vincolo di controllo analogo esercitato dai propri Comuni Soci ed in terza istanza, essendo soggetta ad una tariffa regolata, è sottoposta alle valutazioni e verifiche dell'Autorità d'Ambito ATO3 Torinese e dell'AEEGSI.

Orbene, nella condizione di esistenza di un credito certo ed esigibile ed in considerazione della presenza di una norma puntuale emanata dall'AEEGSI, SMAT non ha potuto far altro che chiedere all'Autorità d'Ambito l'autorizzazione all'applicazione del conguaglio, intervenuta con deliberazione ATO3 n. 530 del 15 maggio 2014.

L'esistenza di tale credito è stata correttamente ed esplicitamente indicata nel bilancio di esercizio SMAT 2013 che, si rammenta, è pubblico, viene inviato preventivamente alla Conferenza dell'Ente d'Ambito ed è approvato dall'Assemblea SMAT, composta dai Comuni che costituiscono in gran parte il territorio della Provincia di Torino (dal 1 gennaio 2015, Area Metropolitana Torinese).

L'Assemblea dei 288 Comuni Soci SMAT nella seduta del 25 giugno 2014 ha approvato il bilancio di esercizio in cui tale conguaglio era contenuto ed espressamente evidenziato (cfr. pagg. 9, 36, 101 e 114 del fascicolo di bilancio) con il voto favorevole del 91,73% del capitale e l'85,72% delle teste.

Vale la pena sottolineare che in considerazione dei notevoli investimenti effettuati (circa 700 milioni di euro), SMAT si trova gravata da un indebitamento di circa 280 milioni di euro e pertanto la citata Assemblea ha ritenuto opportuno destinare l'80% dell'utile di esercizio ad autofinanziamento, al fine di ridurre l'indebitamento, sulla base di uno specifico piano economico-finanziario. In altre parole, anche i proventi che derivano dall'applicazione del meccanismo dei conguagli serviranno a ridurre l'indebitamento della Società e le consentiranno di proseguire, addirittura ampliandolo, il significativo programma di investimenti di cui il territorio ha pressante necessità.

2. Richiesta di conguaglio anche in relazione al rispetto del principio "*chi inquina paga*", del principio del "*recupero integrale dei costi*", del rispetto dell'esito referendario, del rispetto delle norme civilistiche e fiscali

In merito alla debenza del conguaglio, si ritiene che – come illustrato al punto 1 – esso sia oggettivamente dovuto in quanto l'Utente si è trovato di fatto a pagare una tariffa inferiore a quella che avrebbe dovuto corrispondere per il servizio reso.

Come da indicazioni dell'Autorità d'Ambito ed al fine di minimizzare l'impatto sull'Utenza, SMAT ha convenuto di ripartire tale debito su un triennio con l'effetto di aggravare il costo procapite di circa 50 centesimi di euro al mese: in effetti, gli Utenti SMAT sono agevolati poiché corrispondono, con rateazione triennale, una somma dovuta e non ancora pagata.

Per quanto concerne il rispetto dei principi richiamati dall'AEEGSI e tradotti nel Metodo Tariffario oggi adottato, si evidenzia che uno dei fondamenti a cui la Convenzione di servizio richiamata nel precedente punto 1 già si ispirava al principio della copertura integrale dei costi (cfr. art. 8 – Tariffa e condizioni di fornitura).

L'interpretazione dell'esito referendario del 2011 è spesso oggetto di letture fuorvianti.

L'abrogazione dell'articolo 23 bis della legge 112/08 che prevedeva l'eliminazione della modalità "*in-house providing*" e l'affidamento del servizio idrico attraverso una gara o l'affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, ha di fatto mantenuto l'impostazione voluta dall'Unione Europea che vede, a parità di titolo, affidamento *in-house*, affidamento tramite gara ed affidamento a società miste pubblico-privato (c.d. gare a doppio oggetto).

L'eliminazione dell'inciso relativo all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito all'interno del primo comma dell'articolo 154 del D.Lgs. 152/06 ha comportato la cancellazione della remunerazione "*automatica*" del capitale investito dal soggetto gestore il servizio idrico, senza peraltro intervenire sul rispetto del principio del "*full-cost recovery*", ovvero del riconoscimento dei costi complessivi sostenuti dal gestore per l'esercizio del servizio, successivamente ribadito e riconfermato.

In tale senso non si ritiene che siano minimamente disconosciuti gli esiti della consultazione popolare.

SMAT ha sempre correttamente rispettato le disposizioni civilistiche e fiscali e prova ne sia il fatto che non sono mai state riscontrate irregolarità di tipo fiscale o civilistico né dal Collegio Sindacale, né dalla Società di Revisione che certifica i Bilanci, né durante le molteplici analisi cui SMAT è stata sottoposta da parte della Guardia di Finanza la quale non ha mai riscontrato violazioni di rilievo.

Si fa infine presente che l'omesso addebito del conguaglio avrebbe comportato la mancata imponibilità fiscale (IRES, IRAP e IVA) con possibile conseguente accertamento da parte della Corte dei Conti di un consistente danno erariale pari ad oltre 18 milioni di euro.

3. Rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni, presunto danno economico patito dagli Utenti a fronte di un minor consumo, mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali

Per quanto concerne l'adozione di metodiche adeguate, atte a tutelare la trasparenza dell'azione di SMAT, vale la pena riconoscere che nulla è più trasparente dell'elencazione in una voce separata della quota riferita al conguaglio di cui trattasi: tale indicazione permette all'Utente di identificare in maniera assolutamente precisa e diretta quale sia l'ammontare ascrivito a tale voce, consentendo anche all'Amministratore di condominio di rendicontare in maniera puntuale.

Si confuta l'inesatta credenza che la diminuzione dei volumi di acqua consumati porti ad un aumento dei costi per l'Utente, infatti a consumi minori corrispondono minori costi per gli Utenti ed un minor conguaglio.

In merito, infine, alla presunta mancata valorizzazione di strumenti alternativi ai rimedi giurisdizionali e, nello specifico le procedure extragiudiziali volontarie come il ricorso a Commissioni Conciliative Paritetiche o Regionali, si evidenzia l'assenza di specifica normativa regionale, analoga a quella adottata dalla Regione Toscana.

Ad ulteriore tutela dei diritti dell'Utenza, SMAT, unica fra le poche società che gestiscono il servizio idrico integrato in Italia su area vasta (291 comuni serviti), si è da tempo dotata della figura del Garante dell'Utente – figura indipendente ed autonoma rispetto a tutte le altre strutture del Servizio Gestione Clienti che ha il compito di favorire il superamento di criticità, salvaguardando gli interessi di entrambe le parti – a cui l'Utente si può rivolgere per segnalare disservizi, qualora ritenga di non aver ricevuto una risposta chiara e soddisfacente o abbia riscontrato carenze e problemi nella gestione della propria pratica. Il Garante risponde direttamente presso la sede SMAT, oppure al numero verde 800 010 010 od alla e-mail garante@smatorino.it.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Lorenzi



L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

